

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

ART. 1°) - I proprietari di immobili entro la zona delimitata con la linea rossa nella pianta annessa dovranno attenersi in caso di nuova costruzione, ricostruzione o modifica di edifici esistenti oltre che alle norme stabilite dalle vigenti Leggi e dalle altre disposizioni di carattere generale ed a quelle prescritte dal Regolamento Edilizio del Comune, anche alle disposizioni stabilite dagli articoli seguenti.

ART. 2°) § Nelle zone destinate a costruzioni intensive la fabbricazione dovrà in linea di massima essere marginale, continua e senza arretramenti dal filo stradale.

L'altezza non potrà superare i tre piani oltre al terreno con un massimo di m. 18 misurati dal marciapiede alla linea di gronda ovvero m. 19 al parapetto della terrazza.

ART. 3°) - Le costruzioni predette dovranno seguire le altre norme appresso indicate.

I cortili dovranno avere superficie minima uguale ad un quarto di quella complessiva delle pareti che li circondano; essi dovranno altresì avere una comunicazione diretta con l'esterno per tutta la profondità del corpo di fabbrica di sezione non inferiore a mq. 10. La distanza di una finestra dal muro opposto misurata in direzione normale alla parete non sarà inferiore a m. 6 nei locali destinati comunque a soggiorno per un'altezza delle pareti stesse di m/ 12 con aumento di m. 1 per m. 3 di maggiore altezza.

Saranno ammesse chiostrine al solo scopo di illumina-

re ed aeree scale, disimpegni, latrine e bagni col minimo di mq. 10 ed una distanza dalle finestre alla parete opposta misurata come sopra non inferiore a m. 3 per un'altezza di m. 12 con aumenti di m. 1 per ogni m. 3 di altezza. Le chiostrine dovranno avere comunicazione diretta con l'esterno e con cortili mediante passaggio di sezione non inferiore a mq. 7.

La distanza del confine verso lotti destinati ad altri tipi di fabbricazione dovrà essere non inferiore a m. 7 per la zona semi-intensiva e a m. 10 per la zona estensiva.

ART. 4°) - Nei progetti di nuove costruzioni e ricostruzioni di edifici esistenti ovvero di ampliamento o modifica di questi dovrà sempre essere indicata la rifinitura delle facciate nei riguardi dei materiali e dei colori: ove non venga impiegata la pietra locale, le tinteggiature e gli intonaci dovranno essere in armonia con l'ambiente circostante.

Tale norma si applica anche alle classi edilizie indicate negli articoli successivi.

ART. 5°) - L'Amministrazione Comunale dovrà dettare tutte quelle altre norme e limitazioni anche a deroga dell'art. 2 relativamente alle masse, alle altezze ed alle rimanenti caratteristiche dei nuovi edifici di carattere unitario.

ART. 6°) - Nella zona semi-intensiva per case singole o abbinate, le costruzioni non dovranno comprendere più di due piani oltre al terreno rialzato con altezza massima di m. 12: la fabbricazione dovrà essere lineare o con altri schemi a-

perti restando tassativamente vietati cortili, chiostrine ed altri spazi interni chiusi.

La distanza tra le pareti opposte di due edifici non potrà essere inferiore alla loro altezza; quella dai confini interni a metà dell'altezza stessa e non meno di m. 4.

La superficie coperta non potrà superare in nessun caso $1/3$ di quella del lotto.

ART. 7°) - Nella zona con case a negozi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo precedente, il piano terreno potrà essere adibito a negozi.

ART. 8°) - Nelle zone estensive dovranno osservarsi le seguenti disposizioni:

- a) superficie minima dei lotti mq. 600 per le casette abbinate, mq. 500 per le casette singole e villini;
- b) area coperta massima: $1/4$ per le casette abbinate e per le villette o casette singole;
- c) numero massimo dei piani: due compreso il terreno per le casette abbinate, e le villette, uno per le casette singole;
- d) distacco dai confini stradali m. 3; minimo distacco dai confini interni e m. 4 per le villette e le casette abbinate, m. 6 per le casette singole;
- f) piccole costruzioni accessorie per uso di laboratori, rimesse o destinazioni agricole di superficie non maggiore di mq. 25 da conteggiare agli effetti della superficie coperta.

ART. 9°) - Tutte le aree libere verso la strada od i

confini interni dovranno essere sistemate ad orto o giardino con particolare decoro per gli spazi comunque visibili verso la strada.

ART. 10°) - Le recinzioni potranno farsi in muratura per altezza non superiore a m. 1,00 da piano stradale; superiormente dovranno essere eseguite mediante sistemi che non intercettino la vista dei giardini privati.

ART. 11°) - Per tutte le costruzioni di cui agli Artt. 6 e seguenti dovrà essere studiata la soluzione architettonica di tutti i prospetti.

16 APR. 1950



L'Ingegnere Cape

[Handwritten signature]